



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/sc

Roma, 10 dicembre 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torre Annunziata**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 222/2021 Incompatibilità- Codice ateco.

Con il quesito formulato il 14 ottobre l'Ordine chiede di sapere se un iscritto possa aggiungere il codice Ateco 74.10.29 alla propria partita IVA senza incorrere in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale – di seguito OP) per svolgere l'attività, non in forma organizzata, di "illustratore" freelance.

Si chiede altresì di sapere quale sia il comportamento da porre in essere ai fini previdenziali in caso sia possibile associare tale codice alla partita IVA.

Premesso che il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto esclusivamente a chiarire questioni di carattere generale alla luce delle norme dell'Ordinamento professionale¹, si evidenzia che, in punto di incompatibilità, l'art. 4 OP vieta lo svolgimento della professione e il contestuale esercizio, anche non prevalente né abituale²:

- della professione di notaio e di giornalista professionista;
- dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, di concessionario della riscossione di tributi nonché di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex promotore finanziario);

L'iscrizione nell'Albo non è inoltre consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3).

¹ Vd. Informativa CNDCEC n. 50/2017.

² Vd. art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 139/2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Come può osservarsi la normativa di riferimento non fa riferimento a specifici codici ateco poiché, ai sensi dell'art. 36 OP, l'apertura della partita IVA non rientra tra i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'albo, né ai fini del suo mantenimento. L'obbligo di dotarsi di apposita partita IVA consegue unicamente all'effettivo esercizio della professione³.

Ciò detto, nel caso segnalato, al fine di escludere la ricorrenza di una situazione di incompatibilità in capo all'iscritto che voglia svolgere, in concomitanza con l'esercizio della professione, una diversa attività, anche in via non prevalente né abituale, l'Ordine dovrà verificare che tale ulteriore attività non rientri tra quelle indicate dal citato art. 4, accertando, ad esempio, che tale attività non sia svolta in forma di esercizio di attività d'impresa per proprio conto.

Da ultimo, con riferimento al secondo quesito, si evidenzia che la questione sollevata verte su temi che esulano da quelli propriamente ordinistici, oggetto di approfondimento da parte dello scrivente ufficio; si invita, pertanto, a inoltrare la richiesta di chiarimenti all'interlocutore istituzionale competente.

Con i migliori saluti.



Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

³ In riferimento ai dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza" della CNPADC l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i soggetti che risultano iscritti all'Albo e hanno iniziato l'attività professionale con relativa posizione IVA. Come specificato nel documento "La previdenza e l'assistenza dei dottori commercialisti", il codice Ateco di riferimento per l'apertura della partita Iva deve essere il 69.20.11, vale a dire quello relativo alle prestazioni fornite dai commercialisti.